

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DI QUATTRO FORMELLE PER ALBERATURE  
(DI CUI TRE SITUATE IN VIA BIGARI NEI PRESSI DEL CIVICO 9 ED UNA IN VIA ALGARDI)**

**TRA**

Il **Quartiere Navile del Comune di Bologna** (C.F. 01232710374), con sede in Bologna in via Saliceto 5, di seguito denominato "Comune", rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Andrea Cuzzani

**E**

Il **sig. Roberto Tormen**, ... di seguito denominato "Proponente"

**PREMESSO:**

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. n. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";

- che la proposta di collaborazione P.G. n. 461790 presentata dal proponente in data 07/11/2018 e' stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;

- che la presente proposta di collaborazione intende essere la prosecuzione della precedente attività realizzata attraverso i patti di collaborazione Rep. 1544 del 19/01/2016 e Rep 2441 del 13/03/2017 il cui risultato è stato positivamente valutato dal Comune;

**SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:**

**1. PREMESSE**

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del patto di collaborazione.

## 2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente intende effettuare attività di cura di quattro formelle per alberature situate tre in Via Bigari nei pressi del civico 9 ed una in via Algardi.

Delle attività indicate nel presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Ambiente e Verde.

## 3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico il precedente patto di collaborazione ha previsto la piantumazione di piante di gelsomino sostenute da canne di bambù e l'installazione di una retina di recinzione bassa intorno alle formelle che ne impedisca l'accesso ai cani.

Col presente patto di collaborazione il proponente si impegna nella cura e manutenzione di quanto realizzato.

Le attività proposte **sono svolte a titolo di volontariato**.

Le forme di sostegno sono regolate al successivo punto 6.

## 4. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 2. del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

Il proponente si impegna a seguire le specifiche indicazioni fornite dal Settore Ambiente e Verde, come segue:

- dovranno essere evitate le specie botaniche nocive/tossiche;
- in caso di piantumazioni di rampicanti, come in questo caso, il gelsomino va mantenuto al di sotto dell'impalcatura principale e mai superiore a metri 2;
- la cura e la manutenzione di quanto realizzato e messo a dimora è a carico del Proponente;
- tutto quanto realizzato rimane sotto la responsabilità di quest'ultimo, con l'obbligo di ripristino al termine del progetto compreso l'eventuale smaltimento di quanto installato e/o piantumato;
- trattandosi di superficie delle alberature tutelata da ogni tipo di intervento ai sensi del Regolamento del Verde Pubblico e Privato:
  - ✓ i minimi interventi sono in deroga al suddetto Regolamento;
  - ✓ non si tratta di interventi di scavo, costruzione, compattazione o impermeabilizzazione;
  - ✓ gli interventi proposti dovranno garantire la stessa permeabilità dell'area interessata;

Qualora il servizio di manutenzione del Verde Pubblico avesse la necessità di intervenire sull'alberatura per attività di manutenzione, qualsiasi oggetto presente verrà rimosso senza alcuna preventiva comunicazione.

Il proponente si impegna a utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune

## **5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole **una relazione finale illustrativa delle attività svolte, (come da schema allegato al presente patto di collaborazione), corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.**

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

## **6. FORME DI SOSTEGNO**

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate, secondo quanto previsto dal Regolamento per la cura dei beni comuni in particolare art. 24, attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività.

## **7. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

La durata del presente patto di collaborazione è di **due anni a partire dalla data di sottoscrizione.** E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

## **8. RESPONSABILITA'**

Ai sensi degli artt. 31 e 32 del Regolamento sulla cura dei beni comuni le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il sig. Roberto Tormen si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente  
Roberto Tormen

---

Per il Quartiere Navile  
Il Direttore  
Andrea Cuzzani

---